Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 120° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 19 febbraio 1979 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 19 FEBBRAIO 1979:

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Lombardia.

Concorso, per esami, a sette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (nella regione Trentino-Alto Adige, i vincitori saranno destinati esclusivamente alla manifattura tabacchi di Rovereto).

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

Concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Concorso, per esami, a otto posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia.

Concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dello esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

(Da 1170 a 1176)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 febbraio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 256; 266 comma primo limitatamente alle parole: "ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari", e comma secondo (La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente); 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292-*bis* comma primo limitatamente alle parole: "290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) e 292 (Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)"; 293; 299; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414 comma terzo (Alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 565; 654; 655 comma primo (Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno); 656; 657; 661; 666; 668 e 724 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1507)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **960.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 229. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia medica II dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 (quattro) anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero di allievi è complessivamente di 18 (diciotto) per l'intero corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 230. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:
clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione dietetica.

3° *Anno*:
clinica medica generale (triennale) II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II;
anatomia e istologia patologica (biennale) II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;
radiologia e medicina nucleare (biennale) II;
endoscopia digestiva (biennale) I.

4° *Anno*:
clinica medica generale (triennale) III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III;
endoscopia digestiva (biennale) II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 231. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparto ospedaliero di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta in un argomento attinente la specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 961.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 202 a 211, relativi alla scuola di perfezionamento in fisica delle particelle elementari e struttura della materia, che muta denominazione in « scuola di perfezionamento in fisica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in fisica

Art. 202. — La scuola di perfezionamento in fisica, istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica. La durata è di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 203. — La scuola è retta da un direttore assistito da un consiglio; il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il direttore dura in carica un biennio ed è confermabile.

Il consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduta dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità; le nomine sono subordinate all'approvazione del consiglio della facoltà.

All'inizio di ogni anno accademico il direttore, sentito il parere del consiglio, propone al consiglio della facoltà gli insegnamenti, scelti tra quelli elencati nell'art. 208, da attivare nel corso dello stesso anno accademico.

Art. 204. — Alla scuola di perfezionamento in fisica, vengono ammessi i laureati in fisica.

Possono altresì essere ammessi i laureati in altre materie della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria dietro parere favorevole del consiglio.

E' data facoltà al direttore di stabilire prima dello inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale non potranno essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 205. — Il piano di studi di ogni iscritto è stabilito dal direttore della scuola e ratificato dal consiglio, che si riunisce allo scopo almeno due volte l'anno.

Tale piano di studi comprende sei insegnamenti di quelli elencati nel seguente art. 208, divisi in due gruppi, l'uno relativo al primo anno e l'altro al secondo. Il piano di studi sarà cambiato, durante il suo svolgimento, qualora uno degli insegnamenti stabiliti nel piano non possa essere attivato.

Art. 206. — La commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri nominati dal preside della facoltà di scienze su proposta del direttore della scuola. L'esame consisterà in una discussione su una dissertazione scritta contenente risultati originali ottenuti dal candidato. Il voto di diploma sarà assegnato sulla base dell'esito dell'esame e tenendo conto dei voti ottenuti nei vari corsi previsti nei piani di studio dei candidati.

Art. 207 — I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova.

Art. 208. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1) complementi di meccanica quantistica;
2) complementi di elettromagnetismo;
3) complementi di struttura della materia;
4) complementi di fisica nucleare;
5) complementi di astrofisica;
6) meccanica statistica;
7) particelle elementari;
8) teoria dei campi;
9) elettrodinamica quantistica;
10) ottica quantistica;
11) spettroscopia a radiofrequenza;
12) spettroscopia dei solidi;
13) macchine acceleratrici;
14) tecniche sperimentali delle alte energie;
15) proprietà dielettriche e magnetiche dei solidi;
16) corso monografico;
17) corso monografico.

Gli insegnamenti possono essere impartiti mediante gruppi di lezioni o corsi semestrali. Il corso semestrale comprende non meno di venticinque lezioni. Esso può essere istituito nel caso se ne ravvisi l'opportunità in rapporto al programma della scuola, stabilito dal direttore, sentito il parere del consiglio.

Il corso viene proposto dalla facoltà su indicazione del direttore ed approvato dal rettore entro il mese di giugno.

Art. 209. — Ogni iscritto alla scuola di perfezionamento deve frequentare i corsi e superare gli esami dei piani di studi di cui all'art. 205.

Art. 210. — Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse previste per gli studenti in corso delle singole facoltà e determinate dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il parere della facoltà e della scuola.

Art. 211. — Presso la scuola di perfezionamento in fisica è istituito, a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica con periodiche conferenze tenute da esperti invitati dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 15

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 44.

Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corr

spondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero	q.li	45.000
caffè crudo	»	6.500
surrogati di caffè	»	500
cacao in grani	»	1.000
the	»	100
semi di soja	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500
spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi	ha	1.500
alcole denaturato . . .	»	500
birra	hl.	15.000
benzina	q.li	350.000
gasolio	»	100.000
olio combustibile fluido . .	»	350.000
gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico . . .	»	70.000
petrolio	»	12.000
olio lubrificante	»	8.000
libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'amministrazione regionale . .	L.	15.000.000
attrezzature per l'agricoltura .	»	120.000.000
attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)	»	1.500.000.000 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 45.

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1979-83 sottoposti alla deliberazione del CIPE, è assegnato un contributo di lire 25 miliardi per l'anno 1979.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 46.

Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-*ter* aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-*quater* è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, è sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **47**.

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore sanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il voto della prova scritta di cultura generale di cui all'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è rapportato ai valori espressi nel seguente rapporto proporzionale su base 40:

35/50 = 28/40
36/50 = 28,8/40
37/50 = 29,6/40
38/50 = 30,4/40
39/50 = 31,2/40

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **48**.

Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5 della presente legge.

L'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;

b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9.

Art. 2.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia e l'impresa preponente.

Art. 3.

Salva diversa disposizione di legge non possono esercitare l'attività di agente di assicurazione gli enti pubblici e i rispettivi dipendenti, nonchè coloro che svolgono attività di mediatori di assicurazione.

Art. 4.

Per l'iscrizione nell'albo occorre:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) princìpi di tecnica assicurativa.

Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti *b*) e *c*) può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

La commissione d'esame, i programmi e le modalità dell'esame sono determinati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13.

Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera *d*) del precedente articolo:

a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere comunque svolto l'attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti Stati membri della Comunità economica europea;

b) essere già stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che, a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività:

1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione, pubblica o privata;

2) attività relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo;

3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa;

4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.

Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma, l'avere svolto, purchè in modo continuativo, anche più di una delle attività suddette nel periodo previsto.

Art. 6.

Qualora l'attività di agente di assicurazione sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento dell'albo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Art. 7.

In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia, comunicando le generalità dell'incaricato e indicando la data di conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonchè le condizioni di esercizio.

In ogni caso di variazione della sede dell'agenzia, nonchè nel caso di modifiche delle condizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l'impresa è tenuta a comunicare quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso.

Art. 8.

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti di cui all'articolo 4. Il richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera *d*) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'articolo 5, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneità.

Art. 9.

Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) sopravvenuta preclusione ai sensi dell'articolo 3;

c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere *a*) e *b*);

d) condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera *c*);

e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c*);

f) dichiarazione di fallimento;

g) decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia.

Art. 10.

L'iscritto cancellato dall'albo può chiedere di esservi riammesso.

Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione.

Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell'albo.

Art. 11.

L'agente iscritto alla sezione prima dell'albo che cessa dall'incarico è trasferito alla sezione seconda dalla data di risoluzione del contratto di agenzia. Qualora assuma altri incarichi di agente di assicurazione nel termine di un quinquennio dalla data di trasferimento alla sezione seconda, è trasferito nuovamente alla sezione prima; decorso, invece, un quinquennio senza che abbia ricevuto altri incarichi è cancellato dall'albo.

Colui che, non avendo all'atto dell'iscrizione incarichi di agente di assicurazione, sia stato iscritto nella sezione seconda dell'albo, è, in caso di successivo conferimento di incarico, trasferito alla sezione prima con effetto dalla data di conferimento dell'incarico.

Sono cancellati dall'albo gli iscritti alla seconda sezione ai quali per cinque anni non siano stati conferiti incarichi di agente.

Art. 12.

L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla commissione per l'albo degli agenti di assicurazione di cui al successivo articolo 13.

Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto *e*) dello stesso articolo 9 per il quale si applica la procedura prevista al successivo articolo 19. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto, sia stata sentita anche l'impresa preponente.

I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 8, devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'impresa preponente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati.

Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l'agenzia.

I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere è regolata dal disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 13.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione per l'albo degli agenti di assicurazione.

Spetta alla commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare.

La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La commissione è composta:

1) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interese collettivo, con funzioni di vice-presidente;

3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto;

4) da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell'albo;

5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

Tutti i membri della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonchè i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario

della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma.

Art. 14.

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. La commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, è composta:

1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario;

3) da tre rappresentanti degli agenti iscritti all'albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 15.

La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia dell'albo e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di agente di assicurazione;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti all'albo e vigilano sul corretto esercizio dell'attività agenziale;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli agenti.

Art. 16.

La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l'albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Per ogni giornata di sedute è corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.

Art. 17.

All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo il richiedente è tenuto a provare il versamento della tassa di concessione governativa di L. 50.000, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli iscritti all'albo sono inoltre tenuti al pagamento della tassa annua di L. 50.000, da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

Le entrate che deriveranno dall'applicazione del presente articolo sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 18.

L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso è data comunicazione anche all'impresa preponente.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona.

La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona.

Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.

Art. 19.

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all'articolo 13, anche su segnalazione motivata delle commissioni di cui all'articolo 14.

Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, semprechè ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro le proprie decisioni.

L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale.

Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 12.

Art. 20.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a dare comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle cancellazioni dall'albo disposte a norma degli articoli 9 e 11.

Art. 21.

Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.500.000.

Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di assicurazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non è regolarmente iscritto all'albo, l'impresa è punita con l'ammenda di lire 20 milioni e, nel caso di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Art. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1978, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni finali

Art. 23.

Nella prima formazione dell'albo, salvo il disposto dell'articolo 3, hanno diritto all'iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno sei mesi effettiva attività di agente per incarico di una o più imprese di assicurazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, lettera *d*), ed all'articolo 5.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai certificati attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 24.

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonchè i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attività di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 25.

All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmetterà alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione.

Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — BONIFACIO — FORLANI — PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 febbraio 1979, n. **49**.

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato « premio di produzione » a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle *A* e *B* citate nel medesimo articolo 28.

Art. 2.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:

a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1978, L. 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, L. 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) per l'anno 1979 L. 157.340.000.000, di cui L. 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 10.800.000.000, di cui L. 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del raporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unità di personale.

I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche nel rapporto fra traffico e personale, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri per l'attribuzione del premio, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;

2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

Art. 4.

Il premio di produzione è corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione è maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo è ripartito in sei giorni.

Qualora l'impiegato usufruisca di permesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero è ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non è corrisposto.

Il premio non viene, altresì, corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non è stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonchè la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.

Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

Qualora, rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti, manchino una o più unità non sostituibili con quelle di scorta, al personale degli uffici esecutivi, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, è corrisposto — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa. La misura e le modalità di corresponsione del predetto compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La spesa per il compenso di cui al precedente comma deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non può essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non può essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

A far tempo dal 1° dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:

il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

l'indennità di località disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

il compenso di reperibilità previsto dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.

Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 è imputato, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente per ciascuna azienda, agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa può essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:

va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;

è ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;

va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato dal servizio per il collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;

non va corrisposto qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, superino complessivamente i centottanta giorni;

non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento, o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;

non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 10.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore

al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.

Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.

L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona».

Art. 11.

I compensi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 12.

In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli 102 e 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 88.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'anno 1979 in lire 157.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 10.800 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

anno 1978: quanto a lire 12.000 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 1.000 milioni, lire 600 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 103, 110, 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 76.000 milioni con i prodotti del traffico postale e telegrafico;

anno 1979: quanto a lire 104.840 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 50.000 milioni, lire 600 milioni, lire 19.000 milioni, lire 4.900 milioni, lire 35 milioni, lire 40 milioni, lire 165 milioni, lire 100 milioni, lire 20.000 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 110, 113, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 284 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 52.500 milioni con i proventi del traffico postale e telegrafico;

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

anno 1978: quanto a lire 2.750 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 201 e 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni con i prodotti del traffico telefonico;

anno 1979: quanto a lire 5.860,5 milioni, con la riduzione, rispettivamente, per lire 3.500 milioni, lire 500 milioni, lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 35,5 milioni, lire 35 milioni, lire 990 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 103, 109, 115, 116, 123, 127, 128, 171 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 4.939,5 milioni con i prodotti del traffico telefonico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — GULLOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1978.

Nomina di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dirigente superiore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ing. Giuseppe Bartolucci è stato nominato dirigente generale tecnico della medesima Azienda e che di conseguenza l'ing. Bartolucci viene a far parte, quale membro di diritto, del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 9 agosto 1978, il dirigente generale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dott. ing. Giuseppe Bartolucci è chiamato a far parte, quale membro di diritto, del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1978

PERTINI

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 62

(1035)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1978.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;
Visto l'atto di rinuncia all'incarico di consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prodotto dal dirigente dell'azienda stessa Proia dott. ing. Renato;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è accolta la rinuncia all'incarico di consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, presentata dal dott. ing. Renato Proia.

Art. 2.

Il dott. ing. Enrico Bianco, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato, a decorrere dalla stessa data del presente decreto, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Renato Proia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1978

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 106

(1148)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1979.

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'art. 32 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, aggiornato con le modificazioni apportate dal decreto del Presidente dell Repubblica 14 novembre 1974, n. 859;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;
Vista la designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 16 gennaio 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Luigi Conte è nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1979-81.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 374

(1478)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che ha portato alle dimissioni del sindaco e della giunta, di cui il consiglio comunale ha preso atto nella seduta del 26 ottobre 1978.

Il consiglio comunale si riuniva in prima convocazione l'8 novembre 1978 ed in seconda convocazione il 24 novembre successivo ma non riusciva a provvedere, in entrambe le sedute, all'elezione dei nuovi organi di amministrazione per mancanza del *quorum* di presenti richiesto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1950, n. 570, per la validità delle sedute.

Del pari infruttuose risultavano le successive sedute del 9 e 18 dicembre per mancanza del *quorum* dei presenti.

Il prefetto di Reggio Calabria, con decreto n. 2713 del 19 dicembre 1978, disponeva d'ufficio due successive convocazioni di quel consiglio comunale per i giorni 28 dicembre 1978 e 3 gennaio 1979, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta con l'esplicita avvertenza che in caso di inadempienza sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute risultavano infruttuose per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico n. 148/1915, lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mario Gangemi.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gangemi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ROGNONI

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Nomina di un tecnico aggregato alla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1978-79;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, i quali prevedono la possibilità di aggregare alla commissione stessa « dei tecnici scelti dal presidente fra i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni »;

Visti la legge 5 giugno 1967, n. 417 ed il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, in materia di compensi spettanti ai componenti della commissione medesima;

Vista la scelta effettuata dal presidente della commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, costituita per il biennio 1978-79, in qualità di tecnico aggregato il prof. Giuliano Colombo, titolare del corso di applicazioni elettriche presso l'istituto di elettrotecnica dell'Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979
Registro n. 1 Industria, foglio n. 187

(970)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie per il 1978 di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Visto l'art. 1, primo comma della citata legge, il quale stabilisce che, ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale, gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 della stessa legge, costituiti dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) e della commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, provvedono, a partire dal 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonchè al coordinamento degli interventi pubblici negli indicati settori, mediante un piano nazionale e programmi regionali;

Visto il primo comma dell'art. 17, il quale, per il finanziamento degli interventi pubblici nei predetti settori, autorizza, tra l'altro, la spesa di lire 670 miliardi per l'esercizio 1978;

Visto il terzo comma dello stesso art. 17, il quale dispone che per l'anzidetto esercizio 1978 l'indicata somma di lire 670 miliardi è ripartita come segue: lire 190 miliardi per il settore zootecnico, 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo, 50 miliardi per il settore della forestazione, 200 miliardi per il settore dell'irrigazione, 70 miliardi per la utilizzazione dei terreni

di collina e di montagna, 30 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivocultura e 20 miliardi per il settore vitivinicolo;

Vista la delibera adottata dal CIPAA nella seduta del 4 agosto 1978, relativa al piano agricolo nazionale per l'anno 1978, approvata in pari data, dal Consiglio dei Ministri, a termini dell'art. 4 della citata legge n. 984/1977, previa intesa delle regioni e delle provincie di Trento e Bolzano;

Considerato che la predetta delibera del CIPAA ha stabilito che le assegnazioni alle regioni per gli interventi di loro competenza ammontino per l'anno 1978, a lire 464.881.000.000, a valere sul finanziamento totale di lire 670 miliardi;

Visto il settimo comma dell'art. 17 della legge n. 984/1977, il quale stabilisce che in sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di competenza nazionale, da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 9 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1978, registro n. 25, foglio n. 232, con cui viene apportata una variazione in aumento al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lire 464.881.000.000;

Ritenuto di dover procedere alle assegnazioni anzidette alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per consentire l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 17 della legge n. 984/1977;

Decreta:

I finanziamenti suddetti sono assegnati per settore, alle regioni, come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme (in migliaia di lire)
Zootecnia	
Valle d'Aosta	196.350
Piemonte	6.582.345
Liguria	334.950
Lombardia	10.200.960
Bolzano	1.859.550
Trento	1.645.875
Friuli-Venezia Giulia	1.383.690
Veneto	6.123.810
Emilia-Romagna	7.571.025
Toscana	3.115.035
Umbria	2.545.620
Marche	3.124.275
Lazio	7.534.065
Abruzzo	7.957.950
Molise	2.248.785
Campania	12.902.505
Puglia	6.414.870
Basilicata	3.623.235
Calabria	6.364.050
Sicilia	11.029.095
Sardegna	12.741.960
Totale	115.500.000

Regioni e provincie autonome	Somme (in migliaia di lire)
Ortoflorofrutticoltura	
Valle d'Aosta	34.680
Piemonte	2.237.200
Liguria	2.040.000
Lombardia	1.630.640
Bolzano	1.094.800
Trento	969.000
Friuli-Venezia Giulia	395.080
Veneto	4.186.760
Emilia-Romagna	8.564.600
Toscana	2.240.600
Umbria	507.280
Marche	1.583.040
Lazio	4.240.480
Abruzzo	2.832.200
Molise	431.120
Campania	11.144.520
Puglia	8.181.760
Basilicata	1.054.680
Calabria	3.271.480
Sicilia	9.715.840
Sardegna	1.644.240
Totale	68.000.000
Forestazione	
Valle d'Aosta	267.784
Piemonte	2.171.818
Liguria	1.084.600
Lombardia	1.899.920
Bolzano	602.140
Trento	532.950
Friuli-Venezia Giulia	947.716
Veneto	1.626.900
Emilia-Romagna	1.626.900
Toscana	1.899.920
Umbria	811.580
Marche	1.060.664
Lazio	1.923.108
Abruzzo	2.992.000
Molise	1.246.916
Campania	2.244.000
Puglia	1.496.000
Basilicata	2.493.084
Calabria	2.992.000
Sicilia	3.490.916
Sardegna	3.989.084
Totale	37.400.000
Irrigazione	
Valle d'Aosta	995
Piemonte	1.050
Liguria	1.990
Lombardia	7.278
Bolzano	3.195
Trento	2.820
Friuli-Venezia Giulia	3.575
Veneto	10.496
Emilia-Romagna	7.493
Toscana	3.735
Umbria	1.875
Marche	5.390

Regioni e provincie autonome	Somme (in migliaia di lire)
Lazio	11.915
Abruzzo	13.650
Molise	1.480
Campania	11.895
Puglia	13.689
Basilicata	9.260
Calabria	10.410
Sicilia	15.880
Sardegna	12.910
Totale	150.981

Territori di collina e di montagna

Regioni e provincie autonome	Somme (in migliaia di lire)
Valle d'Aosta	582.120
Piemonte	4.258.800
Liguria	924.840
Lombardia	2.401.560
Bolzano	1.014.300
Trento	897.750
Friuli-Venezia Giulia	907.830
Veneto	1.627.920
Emilia-Romagna	2.726.640
Toscana	4.389.840
Umbria	2.071.440
Marche	1.871.100
Lazio	4.280.220
Abruzzo	3.648.960
Molise	1.687.140
Campania	4.121.460
Puglia	3.327.660
Basilicata	3.800.160
Calabria	4.155.480
Sicilia	7.771.680
Sardegna	6.533.100
Totale	63.000.000

Colture arboree mediterranee

Regioni e provincie autonome	Somme (in migliaia di lire)
Valle d'Aosta	—
Piemonte	234.150
Liguria	997.920
Lombardia	69.300
Bolzano	338.100
Trento	299.250
Friuli-Venezia Giulia	4.830
Veneto	118.650
Emilia-Romagna	56.490
Toscana	2.874.270
Umbria	992.880
Marche	222.810
Lazio	2.602.320
Abruzzo	492.450
Molise	164.850
Campania	1.331.820
Puglia	4.922.400
Basilicata	307.650
Calabria	2.263.590
Sicilia	2.361.870
Sardegna	344.400
Totale	21.000.000

Vitivinicoltura

Regioni e provincie autonome	Somme (in migliaia di lire)
Valle d'Aosta	2.520
Piemonte	591.210
Liguria	54.990
Lombardia	206.460
Bolzano	144.900
Trento	128.250
Friuli-Venezia Giulia	86.400
Veneto	579.960
Emilia-Romagna	502.470
Toscana	698.940
Umbria	127.620
Marche	231.750
Lazio	751.950
Abruzzo	349.470
Molise	79.560
Campania	546.390
Puglia	1.285.830
Basilicata	120.240
Calabria	253.440
Sicilia	1.610.370
Sardegna	647.280
Totale	9.000.000

La spesa complessiva di L. 464.881.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 30

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Iscrizione di trentasette varietà di specie ortive nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udito il parere della commissione medesima espresso nella seduta del 17 ottobre 1978 e relativo all'iscrizione di sette varietà di specie ortive sottoriportate le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate » o controllate in quanto « sementi standard » e di trenta varietà di specie ortive sottoriportate, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Ritenuto che pertanto può provvedersi all'iscrizione delle varietà sopracitate nei registri;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritte nel registro delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard », le seguenti varietà le cui descrizioni sono depositate presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Fagiolo nano:

Lisa:

responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

Mary:

responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Fagiolo rampicante:

Inge:

responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Peperone:

Rinascita:

responsabile della conservazione in purezza: Excel Seed Company, Osaka (Giappone).

Pomodoro:

Rossoro:

responsabile della conservazione in purezza: Marisa Bulleri, Firenze;

Sorrento:

responsabile della conservazione in purezza: C.N.E.N. - Comitato nazionale per l'energia nucleare, Roma;

Vesuvio:

responsabile della conservazione in purezza: C.N.E.N. - Comitato nazionale per l'energia nucleare, Roma.

Art. 2.

Sono iscritte nel registro delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

VARIETÀ PER LE QUALI È OBBLIGATORIO IL MANTENIMENTO MEDIANTE SELEZIONE CONSERVATRICE:

Pisello a grano rugoso:

Artura - Elvira - Gisella - Karina - Mantica - Olivia - Parade - Suprema:

responsabile della conservazione in purezza: Nunhems Zaden B. V. di Haelen (Olanda).

Pisello a grano rotondo:

Florix:

responsabile della conservazione in purezza: Nunhems Zaden B. V. di Haelen (Olanda).

VARIETÀ CONOSCIUTE IN ITALIA ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1970 E PER LE QUALI NON È RICHIESTO IL MANTENIMENTO MEDIANTE SELEZIONE CONSERVATRICE:

Anguria:

Petit sweet.

Cavolfiore:

Super snowball.

Cavolo cappuccino bianco:

Jet pak (ibrido).

Cetriolino:

Early-pik (ibrido).

Cipolla:

Sweet spanish las animas strain.

Fagiolo nano:

Del rey - Harvest king - Regal.

Prezzemolo:

Deep green.

Pisello a grano rugoso:

Durana - Juwel - Kobold - Lancet - Lorka - Lowadis - Lowarex - Mingomark - Rivalin - Sprinter - Stern - Zenit.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(974)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano del 5 % della disponibilità per l'anno finanziario 1978 recata dalla legge n. 412/1975 a favore dell'edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/1975, che dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dalla legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c)* dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il capitolo 7916, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 ottobre 1975, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e la indicazione delle disponibilità annuali anche per l'anno 1978;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/1970, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 ottobre 1975;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975, che dispone che nell'ambito della predetta assegnazione triennale si provvede annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5% delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1978;

Vista la legge n. 482/1978, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento), art. 2, che autorizza il Ministro del tesoro a trasferire con propri decreti, dal cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote, da attribuire alle regioni a statuto speciale, del fondo ex capitolo 7081 predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 novembre 1978, n. 157668, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1978, registro n. 26, foglio n. 40, con cui viene apportata una variazione in diminuzione, per l'esercizio 1978, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per L. 66.738.485.000;

Ritenuto di dover procedere alla erogazione del 5% delle assegnazioni relative all'esercizio finanziario 1978 limitatamente alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

La somma complessiva di L. 13.155.607.200 corrispondente all'anticipo del 5% è assegnata alle regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Lire
Piemonte	1.004.726.600
Lombardia	2.013.052.150
Veneto	1.034.534.650
Liguria	372.334.800
Emilia-Romagna	782.305.700
Toscana	777.873.250
Umbria	187.407.700
Marche	337.464.050
Lazio	1.307.848.450
Abruzzo	393.846.900
Molise	87.349.850
Campania	2.416.699.550
Puglia	1.393.368.400
Basilicata	228.500.300
Calabria	818.294.850
Totale	13.155.607.200

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 40

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di tre varietà di orzo e di una varietà di barbabietola.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto dell'8 novembre 1975, col quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri, le varietà di orzo distico « Georgie » e « Rif », la cui conservazione in purezza era stata affidata alla Universal Plant Breeding Services Limited - Caistor - Lincoln;

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1977, col quale la responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di orzo distico « Georgie » e « Rif » era stata successivamente attribuita alla Rothwell Plant Breeders Limited of Rothwell, con sede nel Lincolnshire;

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1977, col quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri la varietà di orzo distico « Summit », la cui conservazione in purezza era stata affidata alla Nickerson Seed Company Limited, con sede nel Lincoln

Visto il decreto ministeriale n. 20548 del 20 maggio 1978, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri, la varietà di barbabietola da zucchero Bergamon la cui conservazione in purezza è stata attribuita alla Rubensamenzucht - Rosdorf (RFT);

Considerato che sono state avanzate, rispettivamente, dalla Società produttori sementi di Bologna e dalla Semenitala di Bologna richieste di assunzione della responsabilità della conservazione in purezza delle suddette varietà;

Sentito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuto opportuno accogliere tali richieste, modificando i decreti 8 novembre 1975, 15 novembre 1977 e 20 maggio 1978;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di orzo distico Georgie, Rif e Summit è attribuita alla Società produttori sementi, con sede a Bologna.

Art. 2.

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di barbabietola da zucchero Bergamon è attribuita alla Semenitala, con sede a Bologna.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: Marcora

(976)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1958, n. 1109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 31 ottobre 1978;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: Pandolfi

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA' COSTITUITA PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

Art. 1, comma primo. — In conformità dell'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 25 agosto 1958, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, esercente il credito fondiario ed edilizio, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, avente personalità giuridica propria, contabilità e bilancio distinti.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione dei mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonchè a favore di imprese che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità da realizzare nell'ambito della competenza territoriale della sezione.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione, alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, mercè l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; negli stessi mutui possono essere impiegati i fondi patrimoniali della sezione.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7

Art. 4. — Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve ordinaria e straordinaria;

c) dai saldi di rivalutazione per conguaglio monetario nella misura ammessa dalle norme vigenti.

Il fondo di dotazione è costituito dalle somme assegnate dal Monte dei Paschi di Siena. La riserva ordinaria è costituita mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dal successivo art. 10.

Art. 5 - Soppresso.

Art. 9 (ex 10). — L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione e l'approvazione del bilancio della sezione si applicano le norme di cui agli articoli 12, lettera *c*), 15, n. 1 e 26 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena.

Art. 10 (ex 11). — Sugli utili della sezione dedotto il 10% per la riserva ordinaria, sarà prelevato quanto occorre per compensare con l'interesse fino alla misura del 6% il fondo di dotazione. Sull'eventuale residuo verrà prelevato il 50% per il fondo di riserva ordinaria e l'altro 50% sarà erogato dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, per gli scopi e con le modalità di cui all'art. 27 dello statuto del Monte.

In conseguenza della soppressione dell'art. 5 gli originari articoli dal 6 al 13, assumono, rispettivamente, la numerazione dal 5 al 12.

Visto, *il Ministro del tesoro*
Pandolfi

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1973 concernente la ricostituzione del collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste;

Ritenuto che per decorso triennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 dello statuto della Cassa i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere scelti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione italiana armatori liberi (Confitarma);

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca-Cisl);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil);

Sindacato italiano pescatori (Sip-Cgil);

Unione italiana marittimi (Uim-Uil);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal);

Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (Fndai-Cida);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i datori di lavoro del settore:

Confederazione italiana degli armatori liberi (Confitarma);

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste è composto dai seguenti membri:

Alviani dott. Giovanni, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

Billeri Pietro, capitano di vascello CP, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Alfano D'Andrea dott. Filippo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Audoly dott. Ernesto (Confitarma), in rappresentanza degli armatori;

Guadalupi Cosimo (Film-Cgil), in rappresentanza della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(937)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme

di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Grosseto, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nella frazione di Albinia del comune di Orbetello: 18ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.000 mensili;

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nel capoluogo: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

autotrasportatori operanti nel capoluogo: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(966)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

facchinaggio generico: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

facchinaggio generico svolto nelle stazioni e scali ferroviari: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

facchinaggio svolto nei magazzini doganali: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 158.000 mensili;

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici per l'abbattimento delle piante: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 127.000 mensili;

trasporto merci per conto terzi: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

tassisti: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

autonoleggiatori: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

addetti al posteggio dei veicoli: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(964)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 116/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 117/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 118/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 119/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 120/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 121/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 122/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 123/79 della commissione, del 24 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 18 *del* 25 *gennaio* 1979.

(18/C)

Regolamento (CEE) n. 124/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 125/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 126/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 127/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 128/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 129/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna.

Regolamento (CEE) n. 130/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che concede un aiuto ai mosti di uve concentrati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 131/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 649/78 che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1036/78.

Regolamento (CEE) n. 132/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 133/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 134/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 135/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 136/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 19 *del* 26 *gennaio* 1979.

(19/C)

Regolamento (CEE) n. 137/79 della commissione, del 19 dicembre 1978, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 138/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 139/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 140/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 141/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 142/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 143/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 144/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, relativo ad un gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 145/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 146/79 della commissione, del 25 gennaio 1979, che modifica le possibilità di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 147/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 20 *del* 27 *gennaio* 1979.

(20/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1979, dove è scritto: «... mutui al tasso agevolato *dal* 3,50 per cento ... », leggasi: «... mutui al tasso agevolato *del* 3,50 per cento ... ».

(1457)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo Unacomit - Unione nazionale cooperativa Ministero trasporti - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Michelarcangelo coad. di Moscatelli in data 18 gennaio 1974, rep. n. 57225/9583, reg. soc. n. 581/74;

2) società cooperativa di produzione e lavoro S.S.S.C.R.A.L. - Servizi sociali sportivi, culturali, ricreativi, autogestiti dai lavoratori - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 gennaio 1973, rep. n. 58333, reg. soc. n. 322/73;

3) società cooperativa edilizia Quiroga - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. di Butera in data 10 aprile 1974, rep. n. 731836, reg. soc. n. 2522/74;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Romana distribuzione - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Sciumbata coad. di Galiani in data 17 gennaio 1974, rep. n. 35886, reg. soc. n. 1096/74;

5) società cooperativa edilizia Edelweiss - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 16 novembre 1973, rep. n. 34937, reg. soc. n. 22/74;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Euroglas - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 13 dicembre 1973, rep. n. 13810, reg. soc. n. 1815/73;

7) società cooperativa edilizia Acaia - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 22 ottobre 1971, rep. n. 20359, reg. soc. n. 3524/71;

8) società cooperativa edilizia Nuova Cassia 74 - Società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 5 novembre 1974, rep. n. 40396, reg. soc. n. 4673/74;

9) società cooperativa edilizia Saint Eustatius - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. di Butera in data 10 aprile 1974, rep. n. 731834, reg. soc. n. 2523/74;

10) società cooperativa di consumo Carlo Matteucci - Società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 24 ottobre 1974, rep. n. 94347, reg. soc. n. 4771/74;

11) società cooperativa edilizia Europa 74 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Califano coad. Dobbici in data 26 luglio 1974, rep. n. 804393, reg. soc. n. 4155/74;

12) società cooperativa edilizia Isei - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pantalani in data 25 novembre 1969, rep. n. 3001, reg. soc. n. 3840/69;

13) società cooperativa edilizia Sicurezza 74 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 14 febbraio 1974, rep. n. 16314, reg. soc. n. 1331/74;

14) società cooperativa agricola Colnocello - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marchese in data 18 agosto 1971, rep. n. 15565, reg. soc. n. 2680/71;

15) società cooperativa di trasporto L'Autotrasportatrice - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pampersi coadiutore Rossi in data 1° febbraio 1974, rep. n. 96829, reg. soc. n. 976/74;

16) società cooperativa di produzione e lavoro La libera stampa democratica - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 12 settembre 1974, rep. n. 39931, registro soc. n. 4103/74;

17) società cooperativa mista Italia - Soc. coop. a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 11 gennaio 1974, rep. n. 175346, reg. soc. n. 2869/71;

18) società cooperativa mista Port Service - Soc. coop. a r.l., in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Meale in data 19 settembre 1974, rep. n. 8488/2922, reg. soc. n. 4380/74;

19) società cooperativa edilizia Cantarella - Soc. coop. a r.l., in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Salerno in data 24 febbraio 1975, rep. n. 41335, reg. soc. n. 719/75;

20) società cooperativa mista Cooperativa artieri ippici - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 31 luglio 1975, rep. n. 99422, reg. soc. n. 2908/75;

21) società cooperativa di consumo U.S.I.E.M. - Unione sabina ingrosso esercenti moriconesi - Soc. coop. a r.l., in Moricone (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 11 luglio 1974, rep. n. 21866, reg. soc. n. 3469/74;

22) società cooperativa edilizia Tirrenia Residence - Società coop. a r.l., in Rocca Priora (Roma), costituita per rogito de Martino in data 15 ottobre 1969, rep. n. 11283, reg. soc. n. 3287/69;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Val d'Aniene - Soc. coop. a r.l., in Subiaco (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 12 novembre 1970, rep. n. 84760, reg. società n. 114/71;

24) società cooperativa mista Colle alto - Soc. coop. a r.l., in Subiaco (Roma), costituita per rogito Campanini in data 23 febbraio 1974, rep. n. 18909, reg. soc. n. 1329/74;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Trasporto e macellazione carni - Soc. coop. a r.l., in Velletri (Roma), costituita per rogito Collosi in data 2 agosto 1973, rep. n. 73295, reg. soc. n. 1774;

26) società cooperativa edilizia Omnia - Soc. coop. a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 3 maggio 1973, rep. n. 28936, reg. soc. n. 1714;

27) società cooperativa edilizia Le Mimose - Soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 5 dicembre 1973, rep. n. 11322, reg. soc. n. 3808;

28) società cooperativa edilizia S. Francesco - Soc. coop. a r.l., in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 18 maggio 1972, rep. n. 30327, reg. soc. n. 1994;

29) società cooperativa agricola Monti di Canino - Società coop. a r.l., in Canino (Viterbo), costituita per rogito Gilardoni data 28 giugno 1974, rep. n. 3421, reg. soc. n. 2316;

30) società cooperativa edilizia Domus Elettro 75 - Società coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 12 aprile 1975, rep. n. 22384/4000, reg. soc. n. 2593;

31) società cooperativa agricola Scar - Società cooperativa agricola Rosara - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno (frazione Rosara), costituita per rogito Flaiani in data 20 gennaio 1967, rep. n. 2316/1391, reg. soc. n. 2008;

32) società cooperativa agricola A.RI.S.MO. - Ricerche sperimentazione in montagna - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 10 maggio 1971, repertorio n. 22881/2935, reg. soc. n. 2174;

33) società cooperativa edilizia Habitat 5 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 29 dicembre 1972, rep. n. 19019/3481, reg. soc. n. 2276;

34) società cooperativa edilizia Edilcoop 2000 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 28 giugno 1972, rep. n. 26635, reg. soc. n. 2251;

35) società cooperativa edilizia Habitat 9 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 2 febbraio 1973, rep. n. 19221, reg. soc. n. 2287;

36) società cooperativa edilizia Ascoli 80 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 12 febbraio 1972, rep. n. 14676/4436, reg. soc. n. 2206;

37) società cooperativa edilizia Habitat 14 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 22 febbraio 1974, rep. n. 20882/3760, reg. soc. n. 2447;

38) società cooperativa edilizia Habitat 6 - Soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 28 dicembre 1972, rep. n. 19018/3480, reg. soc. n. 2277;

39) società cooperativa edilizia Maltignano - Soc. coop. a r.l., in Maltignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 19 gennaio 1974, rep. n. 20677/3740, reg. soc. n. 2432;

40) società cooperativa edilizia Tre P. - Soc. coop. a r.l., in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 23 febbraio 1973, rep. n. 62283, reg. soc. n. 1832;

41) società cooperativa edilizia Pacinotti - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 21 ottobre 1970, rep. n. 14992, reg. soc. n. 18401;

42) società cooperativa agricola Agricola Fiorita - Società coop. a r.l., in S. Giovanni Persiceto (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 26 aprile 1960, rep. n. 7929, reg. soc. n. 13354;

43) società cooperativa edilizia Gaetano Donizetti - Società coop. a r.l., in Pollena Trocchia (Napoli), costituita per rogito Cosentini in data 30 ottobre 1975, rep. n. 147461, reg. soc. n. 1723;

44) società cooperativa edilizia L'Italia libera - Soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Provitera in data 18 luglio 1955, rep. n. 11331, reg. soc. n. 61;

45) società cooperativa edilizia Casilina - Soc. coop. a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 20 febbraio 1963, rep. n. 6552, reg. soc. n. 30;

46) società cooperativa edilizia Grancelsa - Soc. coop. a r.l., in Carinola (Caserta), costituita per rogito Capo in data 12 settembre 1973, rep. n. 481, reg. soc. n. 200/73;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Granito - Soc. coop. a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 1° febbraio 1974, rep. n. 15001, registro soc. n. 62/74;

48) società cooperativa edilizia Maria Giovanna - Società coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 4 febbraio 1965, rep. n. 29315, reg. soc. n. 4;

49) società cooperativa edilizia Adriatica - Soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Marchionni in data 28 novembre 1960, rep. n. 35294/5056, reg. soc. n. 1227.

(1316)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti con la seguente circolare:

A 405 del 19 gennaio 1979, relativa al regolamento di compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere in relazione ad acquisti di provviste di bordo.

(1157)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,25	840,25	840,20	840,25	840,20	840,20	840,35	840,25	840,25	840,25
Dollaro canadese	705,05	705,05	704,50	705,05	704,85	705 —	705,20	705,05	705,05	705,05
Marco germanico	452,25	452,25	452,30	452,25	452,50	452,20	452,28	452,25	452,25	452,25
Fiorino olandese	418,30	418,30	418,27	418,30	418,75	418,30	418,60	418,30	418,30	418,30
Franco belga	28,65	28,65	28,6750	28,65	28,67	28,65	28,665	28,65	28.65	28,65
Franco francese	196,50	196,50	196,95	196,50	196,88	196,45	196,56	196,50	196,50	196,50
Lira sterlina	1681,35	1681,35	1680,30	1681,35	1680,40	1681,30	1681,40	1681,35	1681,35	1681,35
Corona danese	163,25	163,25	163 —	163,25	163,22	163,20	163,29	163,25	163,25	163,25
Corona norvegese	164,95	164,95	164,70	164,95	164,87	164,90	164,90	164,95	164,95	164,95
Corona svedese	192,45	192,45	192,25	192,45	192,45	192,40	192,45	192,45	192,45	192,45
Franco svizzero	500,50	500,50	500,50	500,50	500 —	500,05	500,92	500,50	500,50	500,85
Scellino austriaco	61,82	61,82	61,82	61,82	61,87	61,80	61,82	61,82	61,82	61,85
Escudo portoghese	17,76	17,76	17,76	17,76	17,75	17,85	17,74	17,76	17,76	17,90
Peseta spagnola	12,152	12,152	12,1525	12,152	12,15	12,10	12,159	12,152	12,152	12,15
Yen giapponese	4,21	4,21	4,21	4,21	4,201	4,15	4,202	4,21	4,21	4,19

Media dei titoli del 14 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,65
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,60
» 5,50 % » » 1968-83	85,025
» 5,50 % » » 1969-84	79,90
» 6 % » » 1970-85	80,55
» 6 % » » 1971-86	78,30
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	82,90
» 9 % » » 1976-91	83,55
» 10 % » » 1977-92	86,60
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,65
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,30
» » » » 1- 1-1978/80	100,80
» » » » 1- 3-1978/80	100,65
» » » » 1- 6-1978/80	100,60
» » » » 1- 8-1978/80	100,60
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,55
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,275
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,75
» » » 10 % 1- 1-1981	96,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,30
Dollaro canadese	705,125
Marco germanico	452,265
Fiorino olandese	418,455
Franco belga	28,662
Franco francese	196,52
Lira sterlina	1681,375
Corona danese	163,26
Corona norvegese	164,92
Corona svedese	192,45
Franco svizzero	500,875
Scellino austriaco	61,825
Escudo portoghese	17,82
Peseta spagnola	12,158
Yen giapponese	4,20

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in etnologia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a due posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in etnologia.

I vincitori del concorso saranno assegnati alla soprintendenza speciale al museo preistorico ed etnografico di Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, *entro il termine perentorio* di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare;

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di carattere generale relativo all'ergologia e tecnologia delle civiltà di interesse etnologico dell'Africa, dell'America e dell'Oceania;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca etnologica sul terreno con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonché ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) gli stessi argomenti delle prove scritte, con estensione all'archeologia precolombiana e precoloniale includendo domande che valgano ad accertare la preparazione del candidato attraverso la presentazione di materiale sia direttamente sia per mezzo di riproduzioni;

2) nozioni di diritto amministrativo;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 21 e 22 maggio 1979.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identita, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui allo art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato e invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o modello 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-esercito, ufficio organizzazione e metodi;

per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato

maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dell'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 238

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . il . ., residente in . (provincia di . .), via . n. ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in etnologia, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . il . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola . . . . . nell'anno accademico . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma. . . . . . (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1364)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica, indicata alla parte seconda del programma di esame, del concorso a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.

La prova pratica, indicata alla parte seconda del programma di esame, del concorso a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 novembre 1978, avrà luogo in Roma, presso il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, via della Luce, n. 34/*b*, alle ore otto, secondo i seguenti turni:

26 e 27 marzo 1979: primo turno (candidati da Maina Ernesto a Pelosi Natale);

29 e 30 marzo 1979: secondo turno (canditati da Perretti Gennaro a Specchia Cesare);

2 e 3 aprile 1979: terzo turno (candidati da Storto Gianluigi a Zanetti Giampietro e da Abet Massimo a Cafasso Annibale);

5 e 6 aprile 1979: quarto turno (candidati da Cama Quinto a Di Stefano Giovanni);

9 e 10 aprile 1979: quinto turno (candidati da Di Vita Nicolò a Luparello Vincenzo).

(1472)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(471/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale presso la sede di Mozzo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(472/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(479/S)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(468/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(481/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(498/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(465/S)

I.N.R.C.A. - ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la sede di Firenze, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (disciplina equiparata ad anestesia e rianimazione);

un posto di assistente medico addetto all'unità operativa geriatrica - centro di riabilitazione e terapia occupazionale (disciplina equiparata a geriatria);

un posto di assistente urologo addetto all'unità operativa urologica (disciplina equiparata ad urologia);

un posto di assistente radiologo addetto all'unità operativa radiologica (disciplina equiparata a radiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(467/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(478/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(470/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(469/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790490)